

**AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

disposta dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) con ordinanza cautelare n. 02330/2026 Reg. Prov. Cau., pubblicata il 15 giugno 2026, nel procedimento R.G. n. 04038/2026.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) con ordinanza cautelare n. 02330/2026 Reg. Prov. Cau., pubblicata il 15 giugno 2026, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio, con riferimento al giudizio di appello R.G. n. 04038/2026, nei confronti dei controinteressati, autorizzando la notifica per pubblici proclami sul sito internet istituzionale della SNA del ricorso promosso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e SNA – Scuola Nazionale dell'Amministrazione. In ottemperanza a tale ordinanza si indicano i seguenti dati:

- 1) **Nominativo delle parti appellanti:** Presidenza del Consiglio dei ministri e SNA – Scuola Nazionale dell'Amministrazione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato;
- 2) **Indicazione delle parti appellate:** Giovanni Luca Orlando, rappresentato e difeso, dagli avvocati Maria Laura Laudadio e Paola Ammendola; Silvia Tossini, non costituitasi in giudizio;
- 3) **Indicazione dei controinteressati:** sono controinteressati tutti i candidati inseriti nella graduatoria approvata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in data 28.07.2025 e pubblicata sul sito della Scuola Nazionale dell'Amministrazione in data 31.07.2025 relativa al concorso pubblico per esami per l'ammissione di 352 allievi al IX corso concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 294 dirigenti nelle amministrazioni statali, indetto con DPCM pubblicato su G.U. n.103 del 30.12.2022, che si riporta di seguito:

N.	COGNOME	NOME
1	MARINO	GIOVANNI CARLO
2	MAGRO	CLAUDIO
3	DAVID	DANIELE
4	OCCHIPINTI	GIUSEPPE
5	GERMANO	RICCARDO
6	LO GULLO	ALESSANDRO
7	BONAMINI	GIULIA
8	CARNICELLI	CRISTINA
9	CAPRIELLO	MICHELE
10	VALENTINI	LEONARDO
11	VITOLO	ROSA
12	PINTO	ILARIA
13	DE ANGELIS	GIULIO
14	CERRONI	ELIANA
15	MONFREDA	MARIA



16	MAGRÌ	PAOLO ANTONIO
17	PAOLETTI	ARIANNA
18	CATALDI	ALESSANDRA
19	ROSSI	FEDERICA
20	LATELLA	MARTINA
21	IORIO	MARIA ROSARIA
22	SASSO	ALESSANDRO
23	QUERCI	NICOLA
24	DI MARTINO	LUCIA
25	BARBIERI	MARTA
26	MUCELI	ELENA
27	CROCITTO	BRUNO
28	QUADRACCIA	ELISA
29	DE LAURI	SALVATORE
30	FALCONE	MARTA
31	ORLANDO	SALVATORE
32	VECCHIARELLI	MARCO
33	SOLANO	ANTONIO
34	ORLANDO	GIOVANNI LUCA
35	ROMANO	ELEONORA
36	DE CRESCENZO	MATTIA
37	DEDEJ	KLARITA
38	DI RUBBO	DAVIDE
39	BERTOLAMI	ANTONINO
40	PETIX	CALOGERO ALBERTO
41	PLUTINO	FEDERICA
42	RIPANTI	LUCA
43	BERTAGNIN	MARCO
44	ARMONIA	MARIO
45	VINCESI	EDOARDO
46	MUZI	FRANCESCA
47	AVITABILE	ENRICO
48	SCOTTI	BENEDETTA
49	BERLOCO	GIACINTO
50	TURSILLI	ANTONIO
51	FIorentINO	ROBERTA
52	DI PRINZIO	NICO
53	POSENATO	ENRICO
54	PISPOLA	PAOLO
55	MAZZUCCHIELLO	NICOLA

**SNA***Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Scuola Nazionale dell'Amministrazione

UFFICIO CONCORSI E FORMAZIONE

56	SPERTI	CECILIA
57	MACRÌ	LAURA
58	GIOLO	GIACOMO
59	MAZZAFERRO	GIULIA
60	SGRILLI	SILVIA
61	GUGLIELMI	GIACOMO
62	VOLPICELLI	CLAUDIA
63	PARTEXANO	LUCA
64	BENEDETTI	ERIKA
65	FASULLO	GASPARE
66	CASAGRANDE	MARCO
67	STORACE	PIETRO
68	DAGNES	NICOLE
69	GESI	COSIMO
70	RAMPIN	LARA
71	GRASSO	ANTONELLA
72	BRUNO	SILVIA
73	TOSSINI	SILVIA
74	TARLANTINI	CORINNA
75	FOSSATI	GRETA
76	STOCCHI	FEDERICA
77	ESPOSITO	VIVIANA
78	SALE	VERONICA
79	DI SAVERIO	ARIANNA FEDERICA MARIA
80	SUPINO	MARCO
81	FEOLI	ALESSIO
82	PELLEGRITI	ANGELA MARIA
83	MARCONI	FABIO
84	ANCONA	ANTONIO
85	CARPINETA	FEDERICA
86	STANGHELLINI	GIOVANNI
87	PERRONE	STEFANIA
88	PRIMICERI	AMEDEO
89	CARDINALE	GAETANO CARLO
90	GALLI	SIMONE
91	IORIO	BEATRICE
92	NOCERA	VALERIO
93	ARONICA	ANGELA
94	MAROTTA	TOMMASO
95	SOZIO	NADIA

**SNA**Via Maresciallo Caviglia, 24 - 00135 Roma - e-mail ucef.sna@governo.it Pec: protocollo@pec.sna.gov.it - sito web: www.sna.gov.it

**SNA***Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Scuola Nazionale dell'Amministrazione

UFFICIO CONCORSI E FORMAZIONE

96	PIANESE	ELENA
97	ANDREOTTI	ELISA
98	CIMINO	SILVANA
99	CIMMINO	ANNA FLAVIA
100	DI BELLO	GIORGIO
101	FRANCO	GIOVANNI
102	SOPRANZETTI	SILVIA
103	BONCI	THOMAS
104	MARRAPODI	ANTONIO
105	TEDESCO	ALESSANDRO
106	PIETRANGELI	ANDREA
107	CARUSONI	GIUSEPPE
108	LO RE	FILIPPO MARIA
109	CIARDI	ALESSIO
110	LIBERATI	EMILIANO IVAN CARLO
111	WULZER	LUCA
112	SERPICO	ROBERTA
113	TOLO	FEDERICO
114	FARANDA	SILVIA
115	TRIGGIANI	MARIA LAURA
116	FANELLI	PIERA
117	ESPOSITO	AMBRA
118	DELLI COLLI	NICCOLÒ
119	SANDRI	NICOLE
120	LUCCHESI	VITTORIO
121	SCREPIS	GIORGIO
122	FIERRO	DANIELE
123	VALENTI	LORENZO
124	BURICELLI	LORENZO
125	FANTINI	LUCIA
126	ZAGARELLA	ALESSANDRO
127	SCULAMIERI	SAVINO
128	ORTOLANO	PAOLO
129	CIBERT	CINZIA
130	FEMMINILLI	MIRIAM
131	AMALFITANO	ANTONIO
132	ROCCA	LUIGI
133	MANIACI	FABIO
134	SIFANNO	MARIA DOMENICA
135	MATERA	MICHELA

**SNA**Via Maresciallo Caviglia, 24 - 00135 Roma - e-mail ucef.sna@governo.it Pec: protocollo@pec.sna.gov.it - sito web: www.sna.gov.it



136	PATASSINI	DANIA
137	IACOBUCCI	LEONARDO
138	FASOLI	FEDERICA
139	MINARDI	LETIZIA
140	SISCARO	FEDERICO FERDINANDO
141	GIACOMETTI	DAMIANO
142	PIGNOTTI	DOMENICO
143	IACONO	SALVATORE
144	GIULIANI	ALBERTO
145	BRANDI	FRANCESCO
146	PESOLA	MARCO
147	RIDOLFO	ELISA
148	CODISPOTI	ANGELO
149	TRIVERIO	ALBERTO
150	SALSANO	GIANLUCA
151	MARINO	ILARIA
152	GAMBADORO	GIUSEPPE GABRIELE
153	GONNELLINI	FEDERICO
154	LOFARO	ROBERTO
155	MOLLIKA	ANDREA
156	MAROTTA	ANGELA
157	IANCICH	STEFANO

- 4) **Estremi degli atti impugnati in primo grado:** sono stati oggetto di impugnativa: a) la graduatoria approvata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 28.07.2025 e pubblicata sul sito della Scuola Nazionale dell'Amministrazione in data 31.07.2025 relativa al concorso pubblico per esami per l'ammissione di 352 allievi al IX corso concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 294 Dirigenti nelle amministrazioni statali, di cui al bando pubblicato su G.U. n.103 del 30.12.2022 nella parte in cui richiama "la nota del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri prot. n. DFP-0021072 del 19 marzo 2025 con l'elenco dei vincitori del concorso e dell'indicazione dell'amministrazione assegnata ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272"; b) ogni altro atto, presupposto, conseguente o comunque connesso al provvedimento impugnato, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, ivi compresi: i) il decreto n. 132 del 16.07.2025 della Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione con il quale è stata adottata la graduatoria dell'esame finale del IX corso concorso per il reclutamento di 294 Dirigenti nelle amministrazioni statali; ii) tutti i verbali della Commissione d'esame; iii) la nota del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri prot. n. DFP-0021072 del 19 marzo 2025; iv) il Regolamento contenente le norme di comportamento degli allievi del corso-concorso approvato con decreto n. 126 del 09.07.2024 della Presidente della Scuola Nazionale



dell'Amministrazione; v) il decreto n. 113 del 19.06.2024 della Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione, con il quale è stato approvato il progetto didattico di massima del IX corso-concorso articolato in una fase di formazione generale e in una fase di formazione specialistica;

- 5) **Estremi degli atti impugnati in primo grado con i motivi aggiunti:** a) decreto direttoriale n. 1408 del 21.10.2025 del Ministero della Cultura, Dipartimento per l'Amministrazione Generale, Direzione Generale Risorse Umane e Organizzazione Servizio II, con il quale è disposta l'assunzione nei ruoli del personale dirigenziale del Dicastero, tra gli altri, del dott. Giovanni Luca Orlando, quale dirigente di seconda fascia; b) decreto n. 40 del 7 marzo 2025 della Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione con il quale è stata approvata la graduatoria dei vincitori dell'esame conclusivo della fase di formazione generale del IX corso-concorso; c) ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso al provvedimento impugnato, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, ivi compresi: i) la nota DFP 0062720 del 29.08.2025; ii) la nota DFP 0021679 del 20.03.2025, entrambe richiamate nel decreto n. 1408 del 21.10.2025;
- 6) **Estremi del provvedimento giurisdizionale appellato:** sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-Roma, Sezione Quarta Ter, n. 7060/2026 - giudizio R.G. n. 8997/2025, pubblicata il 20 aprile 2026 e notificata in data 27 aprile 2026;
- 7) **Sintetica indicazione dei motivi di appello:** Travisamento dei fatti. Violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 15 D.P.R. 272/2004. Art. 97 Cost. e dell'art. 12 preleggi.

Con l'appello in questione, la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Scuola Nazionale dell'Amministrazione impugnano la sentenza del TAR Lazio n. 7060/2026, contestandone integralmente l'impostazione interpretativa e le conseguenze applicative. L'appello è teso a dimostrare che nella sentenza appellata vi sia stato il travisamento della disciplina normativa del corso-concorso SNA e la conseguente erronea qualificazione delle graduatorie.

Si contesta la ricostruzione operata dal TAR della funzione delle due graduatorie previste nel procedimento.

Secondo i giudici di primo grado, la graduatoria formatasi all'esito della fase di formazione generale avrebbe natura meramente "intermedia", sicché la scelta dell'amministrazione di destinazione dovrebbe essere effettuata solo dopo la formazione della graduatoria finale. Da tale assunto deriva l'effetto conformativo imposto dal TAR, consistente nella rimessione in termini del ricorrente per una nuova scelta della sede.

Si contesta radicalmente tale impostazione. La disciplina vigente – contenuta nel d.P.R. 272/2004, come modificato dal d.P.R. 70/2013 – attribuisce proprio alla graduatoria conseguente alla sessione concorsuale successiva alla fase di formazione generale un ruolo decisivo, in quanto è in quel momento che avviene l'assegnazione degli allievi alle amministrazioni sulla base delle preferenze espresse dai candidati e dell'ordine di graduatoria.

Ne consegue che la graduatoria successiva alla formazione specialistica non può incidere sulle assegnazioni già effettuate, avendo una funzione diversa e successiva.

A tal fine si evidenzia la natura di procedura complessa e progressiva del corso concorso.

In questa prospettiva, la procedura concorsuale prevista al termine della fase di formazione



generale ha una funzione selettiva decisiva, poiché riduce il numero degli allievi fino a ricondurlo al numero dei posti disponibili; all'esito di tale fase, solo gli allievi utilmente collocati sono assegnati alle amministrazioni di destinazione, dove svolgono la formazione specialistica; la successiva fase specialistica non è un momento di nuova selezione comparativa per l'assegnazione delle sedi, ma un periodo di verifica sul campo dell'idoneità del candidato a svolgere le funzioni dirigenziali nella specifica amministrazione già individuata.

La graduatoria finale, pertanto, ha una funzione limitata alla verifica conclusiva dell'idoneità e all'accesso al ruolo, senza incidere sull'assetto delle assegnazioni.

Un ulteriore profilo di censura riguarda la lettura fornita dal TAR della riforma introdotta dal d.P.R. 70/2013.

Tale intervento normativo ha profondamente innovato il sistema, introducendo un legame strutturale tra formazione specialistica, amministrazione di destinazione e futura assunzione.

In particolare, la riforma mira a garantire che il vincitore sia assunto proprio nell'amministrazione presso cui ha svolto la formazione specialistica, così da rendere quest'ultima funzionale e mirata.

La tesi del TAR, consentendo una nuova scelta delle sedi dopo l'esame finale, finirebbe per svuotare di significato questa precisa volontà legislativa, rendendo nuovamente la formazione specialistica un passaggio privo di reale incidenza come era nel precedente assetto, dove però la durata (18 mesi, di cui 12 in aula e 6 di tirocinio) offriva altri momenti di completamento della preparazione degli allievi.

Si evidenziano, altresì, le ricadute pratiche della sentenza impugnata, ritenute in contrasto con l'art. 97 Cost.

Se si accedesse alla soluzione del TAR, si determinerebbe, infatti, la dispersione del bagaglio di conoscenze e competenze acquisite dal candidato durante la formazione specialistica presso una specifica amministrazione. Si produrrebbe una significativa inefficienza organizzativa, costringendo le amministrazioni a rinunciare a risorse già formate "su misura" e si verificherebbe la sostanziale inutilità del periodo di tirocinio pratico, a fronte di una durata del corso-concorso complessivamente contenuta in 12 mesi (8 di formazione generale e 4 di formazione specialistica e tirocinio).

In tale contesto, la soluzione prospettata dal TAR è non solo giuridicamente infondata, ma anche irrazionale sotto il profilo amministrativo, perché comprometterebbe l'efficacia del sistema di reclutamento dirigenziale.

Si contesta anche il metodo interpretativo adottato dal TAR.

Il dato normativo è chiaro nell'individuare il momento dell'assegnazione al termine della formazione generale e non vi è alcuna ambiguità tale da giustificare un'interpretazione diversa.

Ne consegue che il TAR avrebbe indebitamente privilegiato una ricostruzione "teleologica" o sistematica, finendo per attribuire alla disciplina un contenuto non desumibile dal testo normativo. In tal modo, il giudice di primo grado avrebbe violato il principio secondo cui, in presenza di una disposizione chiara, l'interpretazione letterale deve prevalere (art. 12 delle preleggi), interpretazione altresì corroborata dalla nota esplicativa a suo tempo diffusa dal Dipartimento della funzione pubblica nel 2014 (6° corso-concorso) e da allora pacificamente seguita.

Inoltre, nell'intero impianto normativo non esiste alcuna disposizione che consenta una nuova

**SNA***Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Scuola Nazionale dell'Amministrazione

UFFICIO CONCORSI E FORMAZIONE

espressione delle preferenze e una riassegnazione delle sedi nonché uno scorrimento o rimescolamento delle destinazioni.

Pertanto, la soluzione accolta dal TAR introdurrebbe un meccanismo del tutto estraneo al sistema, determinando una vera e propria integrazione della norma da parte del giudice.

Si evidenzia ancora un dato fattuale particolarmente significativo: il ricorrente è stato assegnato all'amministrazione indicata come prima preferenza (Ministero della Cultura), circostanza che evidenzia la debolezza dell'interesse concreto fatto valere, anche alla luce del fatto che una eventuale diversa preferenza avrebbe potuto essere espressa senza vincoli sin dalla fase precedente.

Su tali basi, si chiede la riforma integrale della decisione, riaffermando il principio secondo cui l'assegnazione alle amministrazioni si perfeziona definitivamente al termine della formazione generale e non è suscettibile di essere rimessa in discussione alla fine del percorso formativo.

Il Segretario generale

Riccardo Sisti

**SNA**

Via Maresciallo Caviglia, 24 - 00135 Roma - e-mail ucef.sna@governo.it Pec: protocollo@pec.sna.gov.it - sito web: www.sna.gov.it